



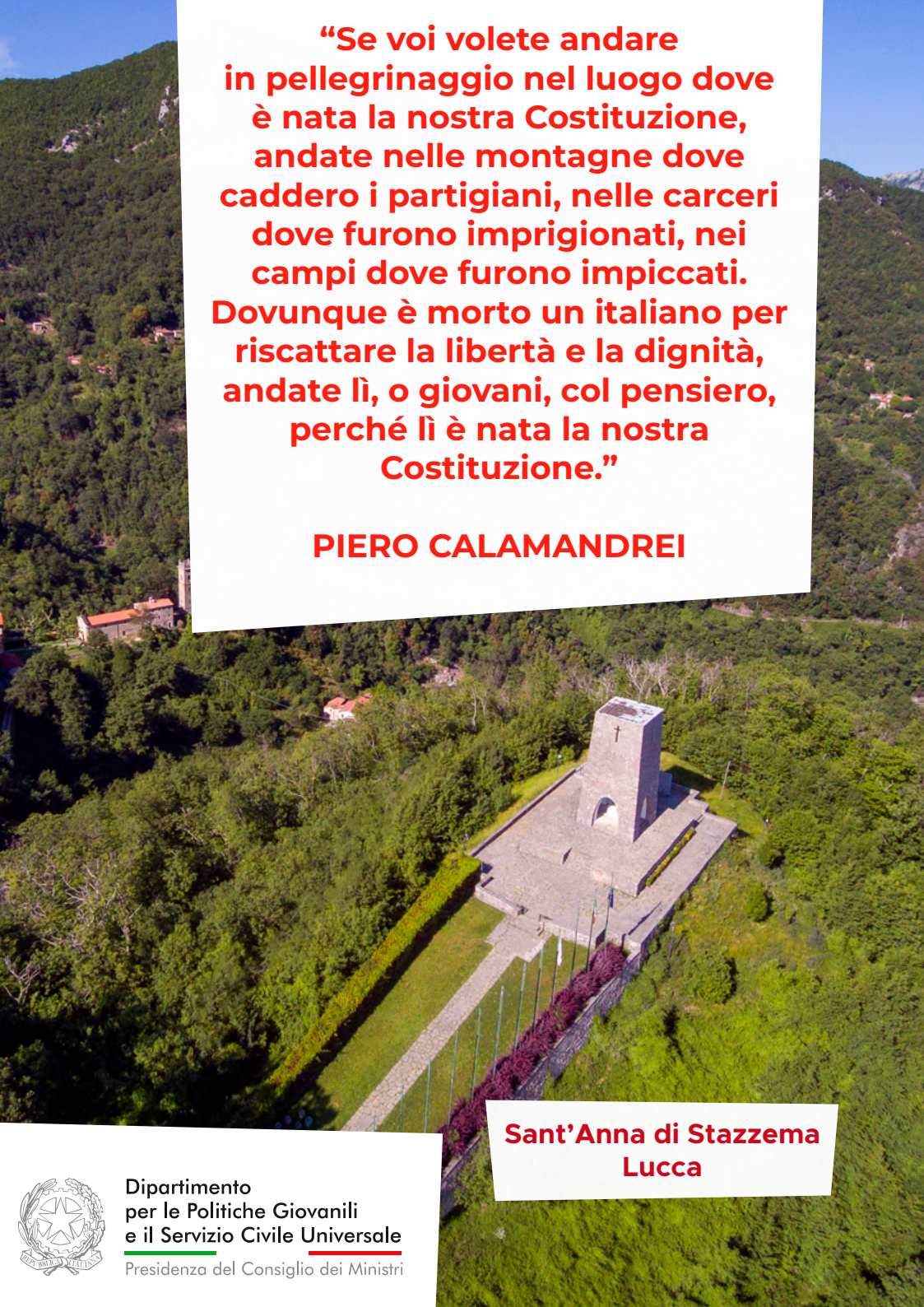
Regione Toscana

**GIOVANI** *si'*



# **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



An aerial photograph of a lush green hillside. In the upper left, a small building with a red roof is visible. In the lower right, a large, modern stone monument with a cross on top stands prominently. The monument is surrounded by a low wall and a path. The background is a dense forest covering the hillside.

**“Se voi volete andare  
in pellegrinaggio nel luogo dove  
è nata la nostra Costituzione,  
andate nelle montagne dove  
caddero i partigiani, nelle carceri  
dove furono imprigionati, nei  
campi dove furono impiccati.  
Dovunque è morto un italiano per  
riscattare la libertà e la dignità,  
andate lì, o giovani, col pensiero,  
perché lì è nata la nostra  
Costituzione.”**

**PIERO CALAMANDREI**

**Sant'Anna di Stazzema  
Lucca**



Dipartimento  
per le Politiche Giovanili  
e il Servizio Civile Universale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Care e cari giovani toscani,

la nostra Costituzione, ha compiuto più di 75 anni, ma non consideratela come qualcosa di lontano nel tempo, che appartiene alla generazione dei vostri nonni e dei vostri bisnonni.

Quanto trovate scritto qui dentro viene dal passato ma riguarda il vostro presente e la possibilità di costruire il futuro che vorrete e a cui avete diritto. Riguarda voi, che non siete i cittadini di domani, come qualcuno dice, perché siete i cittadini di oggi, chiamati a costruire il domani di tutti.

Qui dentro c'è la fame di libertà e il coraggio dei ragazzi che salirono sulle montagne per combattere il fascismo, c'è la capacità di dialogo e confronto di tutte le grandi forze politiche che lavorarono insieme per costruire la nuova Italia, ci sono tutti i principi di democrazia e civiltà che solo più tardi sono stati fissati nella Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite.

Pensate a ciò che una volta ci raccomandò Piero Calamandrei «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé». Siete voi il carburante per fare andare avanti quella macchina.

Dipende proprio da voi: sarete voi a decidere se la nostra Costituzione è pezzo di carta da lasciar cadere o, come sono sicuro, macchina da mettere in moto per portarci lontano.

Per portarci in un paese che la nostra Costituzione vuole più giusto e felice.



**Eugenio Giani**  
Presidente della Regione Toscana

# Cos'è Giovanisì?

Giovanisì è la chiave che noi giovani toscani abbiamo per entrare dentro le opportunità che la Regione ci offre: dai tirocini alla casa, dal servizio civile al fare impresa, dallo studio alla formazione.

Da quando è nato nel 2011 ha offerto possibilità concrete ad oltre 740.000 giovani toscani con più di 2 miliardi di euro impegnati attestandosi come il progetto che ha creato più opportunità e crescita di qualsiasi misura per i giovani nel panorama europeo.

Le comunità crescono se permettono ai giovani di conquistare la propria autonomia abbattendo la percentuale di chi non studia e non lavora, energie ed intelligenze perse, potenziale tolto all'Italia.

Leggendo la Costituzione ci sentiremo chiamati, parla proprio a noi. L'art. 3 dà il compito alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli dando a tutti la possibilità di emanciparsi.

Anche noi cittadini siamo parte della Repubblica e abbiamo il potere di incidere, con le nostre azioni, nella vita degli altri.

Non facciamo prevalere la paura di sbagliare, la Toscana ha adesso bisogno di noi per affrontare le sfide con coraggio!

**In Democrazia non esiste un momento per essere cittadini: diventiamo Cittadini oggi, siamo già il Presente!**



**Bernard Dika**  
Sottosegretario alla  
Presidenza della  
Regione Toscana



Parco di San Rossore, 18 ottobre 2021  
Il Presidente della Repubblica Sergio  
Mattarella alla cerimonia  
dei 10 anni di GiovaniSI



GIOVANI SI



# Indice

Costituzione  
online



## PRINCIPI FONDAMENTALI

pag. 7

## PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

pag. 10

### TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

pag. 13

### TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

pag. 16

### TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

pag. 19

## PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

### TITOLO I - IL PARLAMENTO

pag. 23

#### SEZIONE I. *Le Camere*

#### SEZIONE II. *La formazione delle leggi*

### TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

pag. 34

### TITOLO III - IL GOVERNO

pag. 38

#### SEZIONE I. *Il Consiglio dei ministri*

#### SEZIONE II. *La Pubblica Amministrazione*

#### SEZIONE III. *Gli organi ausiliari*

### TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

pag. 43

#### SEZIONE I. *Ordinamento giurisdizionale*

#### SEZIONE II. *Norme sulla giurisdizione*

### TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

pag. 48

### TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

pag. 60

#### SEZIONE I. *La Corte Costituzionale*

#### SEZIONE II. *Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

pag. 64



Roma 27 dicembre 1947  
De Gasperi, De Nicola e Terracini alla firma  
della Costituzione Italiana a Palazzo Giustiniani



# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[ *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298 ]

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

## PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

## PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

### ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,





e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

#### ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

#### ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

#### ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.  
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

#### ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

#### ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.  
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.  
Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

#### ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

#### ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.





# P A R T E I

## DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### TITOLO I

#### RAPPORTI CIVILI

##### ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

##### ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

##### ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.



#### ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

#### ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

#### ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

#### ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

#### ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.  
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

#### ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

#### ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

#### ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## TITOLO II

### RAPPORTI ETICO-SOCIALI

#### ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

#### ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

#### ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

#### ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

#### ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.



**Altare della Patria  
Roma**

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme

#### ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### TITOLO III

## RAPPORTI ECONOMICI

#### ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

#### ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

#### ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono

consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

#### ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.



La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

#### ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

#### ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

#### ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

#### ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

#### ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

#### ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

### TITOLO IV

## RAPPORTI POLITICI

#### ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Scheda elettorale  
Referendum 2 giugno 1946

**REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO**

**REPUBBLICA**



**MONARCHIA**



**Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto**

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.





Palazzo Montecitorio  
Sede della Camera dei Deputati

## P A R T E   I I

### ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

#### TITOLO I

#### IL PARLAMENTO

##### SEZIONE I.

##### *Le Camere.*

##### ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

##### ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

##### ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.





Aula della Camera dei Deputati

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### ART. 58-

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

#### ART. 59-

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

#### ART. 60-

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

#### ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

#### ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.



Palazzo Madama  
Sede del Senato della Repubblica



Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

#### ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

#### ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

#### ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

#### ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

#### ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

#### ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

### SEZIONE II.

#### *La formazione delle leggi.*

#### ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

#### ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.





Aula del Senato della Repubblica

#### ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

#### ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

#### ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

#### ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

#### ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

#### ART. 79.---

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

#### ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

#### ART. 81.---

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

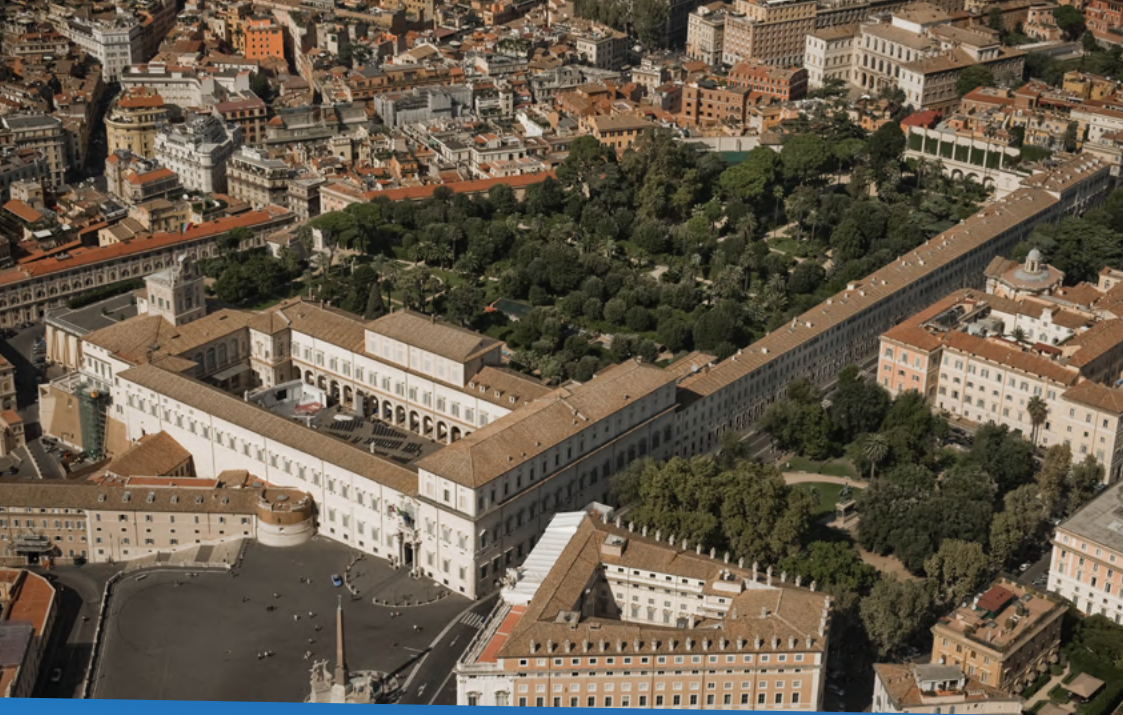
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.





**Palazzo del Quirinale**  
**Sede della Presidenza della Repubblica**





#### ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## TITOLO II

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

#### ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

#### ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,

**Torrino del  
Palazzo del Quirinale**



la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.



**Giuramento  
del Consiglio dei Ministri**





#### ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### TITOLO III

## IL GOVERNO

#### SEZIONE I.

### *Il Consiglio dei ministri.*

#### ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

#### ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**Palazzo Chigi**  
**Sede del Governo**



#### ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

#### ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

#### ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



Cerimonia di  
insediamento del nuovo Governo



## SEZIONE II.

### *La Pubblica Amministrazione.*

#### ART. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

#### ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## SEZIONE III.

### *Gli organi ausiliari.*

#### ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## TITOLO IV

### LA MAGISTRATURA

#### SEZIONE I.

#### *Ordinamento giurisdizionale.*

#### ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

#### ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.



Giudici della  
Corte di Cassazione

#### ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

#### ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

#### ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche



elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

#### ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

#### ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

#### ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

#### ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## SEZIONE II.

### *Norme sulla giurisdizione.*

#### ART. 111-

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V

### LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115.

*Abrogato*

ART. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.





Arezzo



Città  
Metropolitana  
di Firenze



Grosseto



Livorno

Province  
della Toscana



Lucca



Massa Carrara



Pisa



Pistoia



Prato



Siena



La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

#### ART. 117-

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n)* norme generali sull'istruzione;
- o)* previdenza sociale;
- p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli

**Palazzo Guadagni  
Strozzi Sacratì  
Presidenza della Giunta  
Regionale della Toscana**



**Palazzo del Pegaso, sede  
del Consiglio Regionale  
della Toscana**

atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

#### ART. 118-

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



#### ART. 119-

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

#### ART. 120-

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

#### ART. 121-

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

#### ART. 122-

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.



**Aula del Consiglio  
Regionale della Toscana**

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124.

*Abrogato*

ART. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta



che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impeachment permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### ART. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### ART. 128.

*Abrogato*

#### ART. 129.

*Abrogato*

#### ART. 130.

*Abrogato*

ART. 134.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

#### ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI

### GARANZIE COSTITUZIONALI

#### SEZIONE I.

#### *La Corte Costituzionale.*

#### ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

#### ART. 135-

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

Palazzo della Consulta  
Corte Costituzionale





I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

#### ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

## SEZIONE II.

### *Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.*

#### ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

#### ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

### II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

### III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

### IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

## V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

## VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

## VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

## VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.



## IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

## X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

## XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

## XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

## XIII.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

## XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

## XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

## XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

## XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

## XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.  
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

*Data a Roma, addì 27 dicembre 1947*

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

*Il Presidente dell'Assemblea Costituente*

UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALCIDE DE GASPERI

*Visto, il Guardasigilli*

GIUSEPPE GRASSI

---





**STATUTO  
REGIONE  
TOSCANA**

Lo Statuto rappresenta il fondamento della nostra autonomia e della nostra identità regionale.

È il documento che definisce i principi, i valori e le istituzioni che guidano il nostro percorso come comunità autonoma all'interno dello Stato italiano.

L'attuale Statuto della Regione Toscana è il risultato di un lungo processo di elaborazione e di confronto, che ha coinvolto tutte le componenti della nostra società.

È un testo che riflette le nostre aspirazioni, le nostre tradizioni e le nostre sfide, e che continua a essere uno strumento valido e attuale per la promozione del benessere e dello sviluppo della nostra regione.



---

**Statuto 11 febbraio 2005****Statuto della Regione Toscana. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 11.02.2005)

**INDICE****Titolo I LA REGIONE TOSCANA**

Art. 1 La Regione Toscana

Art. 2 Territorio, capoluogo, stemma

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Finalità principali

Art. 5 Verifica dei principi e dei diritti

**Titolo II GLI ORGANI DELLA REGIONE****Capo I Il consiglio****Sezione I Elezioni e funzioni**

Art. 6 Elezione

Art. 7 Entrata in carica e durata

Art. 8 Insediamento del consiglio

Art. 9 Prerogative dei consiglieri

Art. 10 Ruolo delle minoranze

Art. 11 Funzioni del consiglio

**Sezione II Organizzazione**

Art. 12 Presidente del consiglio regionale

Art. 13 Funzioni del presidente del consiglio

Art. 14 Ufficio di presidenza

Art. 15 Funzioni dell'ufficio di presidenza

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Presidenti dei gruppi consiliari

Art. 18 Commissioni consiliari

Art. 19 Poteri delle commissioni permanenti

Art. 19 bis Commissione politiche europee e relazioni internazionali

Art. 20 Commissione di controllo

Art. 21 Commissioni d'inchiesta

**Sezione III Funzionamento**

Art. 22 Regolamento interno del consiglio

Art. 23 Potere di iniziativa

Art. 24 Programmazione dei lavori

Art. 25 Convocazione

Art. 26 Modalità delle deliberazioni

Art. 27 Pubblicità delle riunioni

Art. 28 Autonomia del consiglio

**Capo II Il Governo****Sezione I Gli organi**

Art. 29 Organi di governo

Art. 30 Indennità

**Sezione II Il presidente della giunta**

Art. 31 Elezione

Art. 32 Programma di governo e formazione della giunta

Art. 33 Durata in carica

Art. 34 Funzioni

Art. 34 bis Sottosegretario alla presidenza

**Sezione III La giunta**

Art. 35 Composizione

Art. 36 Durata in carica

Art. 37 Funzioni

Art. 38 Organizzazione

**Titolo III LE FONTI NORMATIVE**

Art. 39 Elenco delle fonti

Art. 40 Procedimento legislativo

Art. 41 Promulgazione

Art. 42 Regolamenti

Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 44 Qualità delle fonti normative

Art. 45 Controllo sulle leggi

**Titolo IV L'AMMINISTRAZIONE**

Art. 46 Programmazione

Art. 47 Organismi di studio e di ricerca

Art. 48 Concertazione o confronto

Art. 49 Bilanci

Art. 50 Enti dipendenti

Art. 51 Società ed associazioni

Art. 52 Uffici e personale

Art. 53 Dirigenti

Art. 54 Procedimento amministrativo e diritto di accesso

**Titolo V ORGANI DI TUTELA E GARANZIA**

Art. 55 Commissione per le pari opportunità

Art. 56 Difensore civico

Art. 57 Collegio di garanzia

**Titolo VI IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE**

Art. 58 Principio di sussidiarietà

Art. 59 Sussidiarietà sociale

Art. 60 Autonomie funzionali

Art. 61 Conferenza permanente delle autonomie sociali

Art. 62 Sussidiarietà istituzionale

Art. 63 Regolamenti degli enti locali

Art. 64 Risorse finanziarie

Art. 65 Concorso degli enti locali

Art. 66 Consiglio delle autonomie locali

Art. 67 Seduta congiunta

**Titolo VII GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI**

Art. 68 Rapporti con le altre regioni

Art. 69 Rapporti con lo Stato

Art. 70 Rapporti con l'Unione europea

Art. 71 Relazioni internazionali

**Titolo VIII LA PARTECIPAZIONE**

Art. 72 Principi

Art. 73 Dovere di informazione

Art. 74 Iniziativa popolare

Art. 75 Referendum abrogativo

Art. 76 Referendum consultivo

Art. 77 Normativa sui referendum

Art. 78 Ammissibilità dei referendum

**Titolo IX NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 79 Modifica dello Statuto

Art. 80 Entrata in vigore

Art. 81 Norme transitorie

Art. 82 Differenza di genere

**Titolo I**

**LA REGIONE TOSCANA**

*Art. 1*

*La Regione Toscana*

1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.

*Art. 2*

*Territorio, capoluogo, stemma*

1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.

3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.

#### Art. 3

##### Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea; *promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento (32).*
2. La Regione, *in coerenza coi valori di cui al comma 1, (33)* opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
- 3 bis. *La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future; (27)*
4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.
5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

#### Art. 4

##### Finalità principali

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
  - a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
  - b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;
  - c) il diritto alla salute;
  - d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
  - e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
  - f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;
  - g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;
  - h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
  - i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;
- i bis) *il diritto di fare sport per stare bene; (18)*
  - l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;
  - m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- m bis) *la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi; (26)*
- n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;
- n bis) *la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili; (28)*
- o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
- p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;
- q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
- r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;
- s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;
- t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;
- u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;
- v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;
- z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona

---

amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

*Art. 5*

*Verifica dei principi e dei diritti*

1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

**Titolo II**

**GLI ORGANI DELLA REGIONE**

**Capo I**

**Il consiglio**

**Sezione I**

**Elezioni e funzioni**

*Art. 6*

*Elezione*

1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta. (2) (10)
- 2 bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale. (5) (11)

*Art. 7*

*Entrata in carica e durata*

1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

*Art. 8*

*Insedimento del consiglio*

1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

*Art. 9*

*Prerogative dei consiglieri*

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall'articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato. (6) (12)
8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.

*Art. 10*

*Ruolo delle minoranze*

1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.

2. Il regolamento interno può prevedere (19) la istituzione di un portavoce dell'opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, *garantendone (19) le funzioni.*

#### Art. 11

##### *Funzioni del consiglio*

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statuari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

#### Sezione II Organizzazione

#### Art. 12

##### *Presidente del consiglio regionale*

1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
- 2 bis. *Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. (20)*

#### Art. 13

##### *Funzioni del presidente del consiglio*

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

#### Art. 14

##### *Ufficio di presidenza*

1. *L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore. (7) (13)*
2. *I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età. (30) (14)*
3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.



*3 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell'ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. (21)*

#### *Art. 15*

##### *Funzioni dell'ufficio di presidenza*

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.

#### *Art. 16*

##### *Gruppi consiliari*

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali. (23)
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.

#### *Art. 17*

##### *Presidenti dei gruppi consiliari*

1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

#### *Art. 18*

##### *Commissioni consiliari*

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

#### *Art. 19*

##### *Poteri delle commissioni permanenti*

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

#### *Art. 19 bis*

##### *Commissione politiche europee e relazioni internazionali (29)*

1. Ai sensi dell'articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

---

*Art. 20**Commissione di controllo*

1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18 , ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale; se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

*Art. 21**Commissioni d'inchiesta*

1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

## Sezione III

## Funzionamento

*Art. 22**Regolamento interno del consiglio*

1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.

*Art. 23**Potere di iniziativa*

1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.
2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.

*Art. 24**Programmazione dei lavori*

1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

*Art. 25**Convocazione*

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.

*Art. 26**Modalità delle deliberazioni*

1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole

---

della maggioranza dei votanti.

2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.

*Art. 27*

*Pubblicità delle riunioni*

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.

*Art. 28*

*Autonomia del consiglio*

1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.

**Capo II**

**Il Governo**

Sezione I

Gli organi

*Art. 29*

*Organi di governo*

1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.

*Art. 30*

*Indennità*

1. Le disposizioni dell' articolo 9 , comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.

Sezione II

Il presidente della giunta

*Art. 31*

*Elezione*

1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il presidente della giunta (9) (15) entra in carica all'atto della proclamazione.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

*Art. 32*

*Programma di governo e formazione della giunta*

1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.

*Art. 33*

*Durata in carica*

1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento

del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.

7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo, della Costituzione .

#### *Art. 34*

##### *Funzioni*

1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statuari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

#### *Art. 34 bis*

##### *Sottosegretario alla presidenza (31)*

1. *Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.*
2. *Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.*

#### *Sezione III*

##### *La giunta*

#### *Art. 35*

##### *Composizione*

1. *La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore a otto. (3) (16)*
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
3. *Abrogato. (4)*
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.

#### *Art. 36*

##### *Durata in carica*

1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell' articolo 33.
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

#### *Art. 37*

##### *Funzioni*

1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statuari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

#### *Art. 38*

##### *Organizzazione*

1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

---

**Titolo III**  
**LE FONTI NORMATIVE**

*Art. 39*  
*Elenco delle fonti*

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.

*Art. 40*  
*Procedimento legislativo*

1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.

*Art. 41*  
*Promulgazione*

1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

*Art. 42*  
*Regolamenti*

1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

*Art. 43*  
*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

*Art. 44*  
*Qualità delle fonti normative*

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.
2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti



---

normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.

7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

**Art. 45**

***Controllo sulle leggi***

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

**Titolo IV**

**L'AMMINISTRAZIONE**

**Art. 46**

***Programmazione***

1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.

**Art. 47**

***Organismi di studio e di ricerca***

1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

**Art. 48**

***Concertazione o confronto (17)***

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio; in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvare e specificare atti di indirizzo.

**Art. 49**

***Bilanci***

1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.

**Art. 50**

***Enti dipendenti***

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.

**Art. 51**

***Società ed associazioni***

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 2.

**Art. 52**

***Uffici e personale***

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

#### **Art. 53**

##### ***Dirigenti***

1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica.
4. E' applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.

#### **Art. 54**

##### ***Procedimento amministrativo e diritto di accesso***

1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.

#### **Titolo V**

##### **ORGANI DI TUTELA E GARANZIA**

#### **Art. 55**

##### ***Commissione per le pari opportunità***

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione .
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

#### **Art. 56**

##### ***Difensore civico***

1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

#### **Art. 57**

##### ***Collegio di garanzia***

1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.

4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. *Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)*
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

## **Titolo VI**

### **IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE**

#### *Art. 58*

##### *Principio di sussidiarietà*

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

#### *Art. 59*

##### *Sussidiarietà sociale*

1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.
2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

#### *Art. 60*

##### *Autonomie funzionali*

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.

#### *Art. 61*

##### *Conferenza permanente delle autonomie sociali*

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

#### *Art. 62*

##### *Sussidiarietà istituzionale*

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.

#### *Art. 63*

##### *Regolamenti degli enti locali*

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.

#### *Art. 64*

##### *Risorse finanziarie*

1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.

---

**Art. 65*****Concorso degli enti locali***

1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall' articolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.

**Art. 66*****Consiglio delle autonomie locali***

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

**Art. 67*****Seduta congiunta***

1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

**Titolo VII****GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI****Art. 68*****Rapporti con le altre regioni***

1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.

**Art. 69*****Rapporti con lo Stato***

1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

**Art. 70*****Rapporti con l'Unione europea***

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

**Art. 71*****Relazioni internazionali***

1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei

diritti e dei valori dell'identità toscana.

2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.

### **Titolo VIII** **LA PARTECIPAZIONE**

#### *Art. 72*

##### *Principi*

1. La legge promuove, secondo i principi dell'articolo 3 , la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

#### *Art. 73*

##### *Dovere di informazione*

1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.

#### *Art. 74*

##### *Iniziativa popolare*

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali, *salvi i casi di cui al comma 1 bis.*  
**(24)**
- 1 *bis.* Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:  
*a) da un numero di elettori che:*
  - 1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
  - 2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
  - 3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;*b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati. (25)*
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.

#### *Art. 75*

##### *Referendum abrogativo*

1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.

#### *Art. 76*

##### *Referendum consultivo*

1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.



- 
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.

*Art. 77*

*Normativa sui referendum*

1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.

*Art. 78*

*Ammissibilità dei referendum*

1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

**Titolo IX**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

*Art. 79*

*Modifica dello Statuto*

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

*Art. 80*

*Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

*Art. 81*

*Norme transitorie*

1. L'articolo 6 , comma 2, e l'articolo 35, comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.

*Art. 82*

*Differenza di genere*

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

---

**Note**

1. Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell' 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con sentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.
2. Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.
3. Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 5.
4. Comma abrogato con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2.
5. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.
6. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 2.
7. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 3; poi così sostituito con legge statutaria regionale 24 maggio 2022, n. 16, art. 1.
8. Nota soppressa.
9. Parole soppresse con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 4.
10. L'efficacia dell'art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: "Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale."

11. L'efficacia dell'art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: "Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione.".
12. Si veda l'articolo 10 bis della l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, introdotto dalla l.r. 27 dicembre 2012, n. 85.
13. L'efficacia dell'articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: "L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.".
14. L'efficacia dell'articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: "I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.".
15. L'efficacia dell'articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: "Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione.".
16. L'efficacia dell'articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria." Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: "La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.".
17. Nota soppressa.
18. Lettera inserita con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 4, art. 1.
19. Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 2.
20. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.
21. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.
22. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55, art. 1.
23. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56, art. 1.
24. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1.
25. Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23, art. 1.
26. Lettera inserita con legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64, art. 1.
27. Comma inserito con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 1.
28. Lettera inserita con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 2.
29. Articolo inserito con legge statutaria regionale 26 giugno 2020, n. 46, art. 1.
30. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20, art. 1.
31. Articolo inserito con legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20, art. 2.
32. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5, art. 1.
33. Parole inserite con legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5, art. 1.